SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 aprile 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

96G0201

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 12 aprile 1996, n. 191.

Disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per riequilibrare la grave situazione gestionale della Cassa ufficiali dell'Esercito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 la Cassa ufficiali dell'Esercito, ente di diritto pubblico avente autonomia amministrativo-contabile, è sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, gestisce il Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell'Esercito costituito dalla fusione dei patrimoni afferenti l'indennità supplementare e l'assegno speciale, di cui rispettivamente alle leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, e 9 maggio 1940, n. 371.

2. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 1996, la ritenuta in conto entrata Cassa ufficiali dell'Esercito è determinata nella misura del 4% dell'80% dello stipendio annuo comprendente la tredicesima mensilità. Con successivo decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali dell'Esercito, sono determinati le modalità ed i tempi di erogazione dell'indennità supplementare, nonché le misure dell'assegno speciale, tenuto conto dei proventi delle rendite patrimoniali della Cassa e delle previsioni delle cessazioni dal servizio del personale, anche in relazione alla normativa al momento vigente.

3. Le procedure giudiziali, anche esecutive, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospese fino al 30 giugno 1996; le udienze eventualmente fissate entro tale data sono differite di ufficio ad epoca successiva al 30 giugno 1996. Resta ferma la pignorabilità dei beni in proprietà o in titolarità della Cassa ufficiali dell'Esercito e restano salvi gli effetti degli atti di esecuzione già compiuti. La Cassa ufficiali dell'Esercito si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0207

DECRETO-LEGGE 12 aprile 1996, n. 192.

Disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, al fine del tempestivo avvio dei corsi, di emanare disposizioni in materia di ammissione alle scuole di specializzazione medico-chirurgiche dei laureati in medicina e chirurgia collocati utilmente nelle relative graduatorie, in attesa del conseguimento da parte dei medesimi dell'abilitazione all'esercizio professionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Entro l'anno accademico 1995-1996 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emana norme per il riordino del tirocinio post-laurea previsto dalla vigente tabella XVIII, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652. Lo stesso Ministro indice, ogni anno, una sessione straordinaria degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane per il raccordo con i cicli di espletamento degli esami di laurea, di completamento di tale tirocinio e con l'inizio dei corsi delle scuole di specializzazione.

2. Limitatamente all'anno accademico 1995-1996, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche in deroga alla dotazione di diritto di ciascuna scuola di specializzazione e con riferimento sia ai posti con finanziamento statale sia ad eventuali posti aggiuntivi finanziati con risorse comunque acquisite dalle università nei limiti dei propri bilanci, i laureati in medicina e chirurgia, collocati utilmente nelle graduatorie relative all'ammissione a tali scuole per l'anno accademico 1995-1996 comprensive dei suddetti posti aggiuntivi, previo scorrimento, sono ammessi in soprannumero alle scuole predette anche se sprovvisti del titolo di abilitazione all'esercizio professionale, purché conseguano tale titolo entro il primo semestre del primo anno di corso. In tale periodo svolgono esclusivamente formazione teorica e attività propedeutiche a quelle pratiche rivolte all'assistenza. Il mancato conseguimento dell'abilitazione, entro tale termine, comporta l'automatica esclusione dalla scuola di specializzazione.

3. I posti in soprannumero di cui al comma 2, assegnati alle singole scuole di specializzazione, sono riassorbiti e portati in detrazione dalla ripartizione alle scuole medesime nell'anno accademico 1996-1997. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1996, si provvede con quote a carico del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1996

SCALFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

96G0208

DECRETO-LEGGE 12 aprile 1996, n. 193.

Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, al fine di dare attuazione alla sopravvenuta normativa comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* al regolamento (CE) n. 3093/1994 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.».

2. All'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, le parole: «citato regolamento (CEE) n. 594/1991, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/1992» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 3093/1994» e all'articolo 4, comma 1, le parole: «regolamento (CEE) n. 594/1991» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 3093/1994.».

Art. 2.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono sostituiti dal seguente:

«*3.* Entro il 31 marzo 1996, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva del regolamento (CE) n. 3093/1994: la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla indicata tabella *B*, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.».

2. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«4. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella *B*, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti, possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.».

3. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.».

Art. 3.

1. Al comma 8, lettera *i)*, dell'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità con le diposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n 3093/1994 e con le disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 130T del Trattato di Roma istitutivo della Comunità europea,».

2. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis)* delle modalità per l'applicazione dell'etichettatura e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 12».

Art. 4

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«*1*. I prodotti e i beni, contenenti le sostanze lesive, prodotti nel territorio dello Stato o provenienti da Stati esteri, a decorrrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *i-bis)*, devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: "Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico; alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta: chiedere informazioni ai Servizi di gestione della nettezza urbana nel vostro comune".».

2. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«*4*. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere inserite:

a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari, oppure nei certificati di garanzia dei prodotti o beni contenenti le sostanze lesive;

b) nei messaggi pubblicitari diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti e di beni che contengono le sostanze lesive.».

Art. 5.

1. Sono abrogati gli articoli 6, commi 2, 3, 4, 7 e 8, lettere *e)*, *f)* e *h)*, 7, 8 e 9 della legge 28 dicembre 1993, n. 549.

Art. 6.

1. Sono autorizzati con decorrenza dall'anno 1996, la continuazione delle spese relative alle attività nazionali previste dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, riguardanti le misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, nonché il finanziamento per la partecipazione ai comitati e gruppi di lavoro e l'apporto del contributo italiano per finanziare le spese amministrative del Segretariato, previsti dal protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e ratificato con legge 23 agosto 1988, n. 393.

2. È autorizzata a decorrere dall'anno 1996, la continuazione delle spese connesse alle attività previste dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65.

3. All'onere derivante dalla applicazione dei commi 1 e 2, valutato rispettivamente in lire 1.480 milioni annue ed in lire 1.800 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

96G0209

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 1996.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 1996 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di febbraio 1996;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.572,445
Marco tedesco	»	1.072,859
Franco francese	»	311,967
Fiorino olandese	»	958,092
Franco belga	»	52,171
Lira sterlina	»	2.415,363
Lira irlandese	»	2.487,620
Corona danese	»	277,343
Dracma greca	»	6,492
E.C.U.	»	1.970,987
Dollaro canadese	»	1.142,977
Yen giapponese	»	14,889
Franco svizzero	»	1.315,888
Scellino austriaco	»	152,550
Corona norvegese	»	245,590
Corona svedese	»	228,600
Marco finlandese	»	345,477
Escudo portoghese	»	10,320
Peseta spagnola	»	12,731
Dollaro australiano	»	1.188,019

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di febbraio 1996, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,331
Albania:		
Lek	»	15,739
Algeria:		
Dinaro algerino	»	30,092
Angola:		
Readjust Kwanza	»	0,276
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	880,061
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	420,032
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.575,310
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	880,061
Azerbaigian:		
Manat	»	0,354
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.575,310
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.178,541
Bangladesh:		
Taka	»	37,930
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	783,229
Belize:		
Dollaro Belize	»	787,655
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.575,310
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	42,952
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,128
Birmania:		
Kyat	»	270,905
Bolivia:		
Boliviano	»	316,168
Botswana:		
Pula	»	547,256

Brasile:
Real . . . . Lit. 1.607,092

Brunei:
Dollaro Brunei » 1.112,670

Bulgaria:
Lev » 21,173

Burundi:
Franco Burundi . . » 6,086

Cambogia:
Riel Kampuchea . . » 0,684

Capo Verde:
Escudo Capo Verde » 18,986

Caraibi:
Dollaro Caraibi » 583.448

Cayman Isole:
Dollaro Cayman . . » 1.902,088

Cile:
Peso cileno . . . . . » 3,571

Cina:
Renmimbi » 189,505

Cipro:
Lira cipriota . . . . » 3.370,770

Colombia:
Peso colombiano » 1,567

Comore Isole:
Franco Comore » 4,150

Comun. Finanz. Africana:
Franco C.F.A. . . . . » 3,112

Corea del Nord:
Won Nord . . . . » 732,702

Corea del Sud:
Won Sud . . . . » 2,028

Costa Rica:
Colon Costa Rica . . . . » 7,948

Croazia:
Kuna Croazia » 288,043

Cuba:
Peso cubano . . . . » 1.575,310

Dominicana:
Peso dominicano » 115,680

Ecuador:
Sucre » 0,546

Egitto:
Lira egiziana . . . . » 464,107

El Salvador:
Colon salvadoregno . . . . » 180,035

Emirati Arabi Uniti:
Dirham Emirati Arabi » 429,122

Estonia:
Corona Estonia » 133,734

Etiopia:
Birr . . . . » 250,446

Falkland Isole:
Sterlina Falkland » 2.417,828

Fiji Isole:
Dollaro Fiji . . . . Lit. 1.107,465

Filippine:
Peso filippino . . . . » 60,245

Gambia:
Dalasi . . . . » 159,929

Ghana:
Cedi . . . . » 1,036

Giamaica:
Dollaro giamaicano . . . . » 41,966

Gibilterra:
Sterlina Gibilterra . . . . » 2.417,828

Gibuti Rep.:
Franco Djibouti . . . . » 8,863

Giordania:
Dinaro giordano . . . . » 2.221,875

Guatemala:
Quetzal . . . . » 256,077

Guinea Bissau:
Peso Guinea Bissau . . . . » 0,087

Guinea Conakry:
Franco Conakry . . . . » 1,580

Guyana:
Dollaro Guyana . . . . » 11,341

Haiti:
Gourde . . . . » 97,385

Honduras:
Lempira . . . . » 150,891

Hong Kong:
Dollaro Hong Kong . . . . » 203,753

India:
Rupia indiana . . . . » 42,952

Indonesia:
Rupia indonesiana . . . . » 0,684

Iran:
Rial iraniano . . . . » 0,525

Iraq:
Dinaro iracheno . . . . » 5.066,934

Islanda:
Corona Islanda . . . . » 23,701

Israele:
Shekel . . . . » 504,782

Jugoslavia:
Nuovo dinaro jugoslavo . . . . . . » 324,208

Kazakistan:
Tenge Kazakistan . . . . » 24,088

Kenya:
Scellino keniota . . . . » 27,073

Kuwait:
Dinaro Kuwait . . . . » 5.246,722

Paese / Valuta		Valore
Laos:		
New Kip	Lit.	1,712
Lesotho:		
Maluti	»	423,516
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.877,411
Libano:		
Lira libanese	»	0,990
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.575,310
Libia:		
Dinaro libico	»	4.431,251
Lituania:		
Lita Lituania	»	399,827
Macao:		
Pataca	»	197.244
Macedonia:		
Dinaro	»	41,034
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,397
Malawi:		
Kwacha	»	102,676
Malaysia:		
Ringgit	»	616,938
Maldive:		
Rufiya	»	133,841
Malta:		
Lira maltese	»	4.397,996
Marocco:		
Dirham Marocco	»	183,192
Mauritania:		
Ouguiya	»	11,473
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	84,309
Messico:		
Peso Messico	»	210,297
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	346,035
Mongolia:		
Tugrik	»	3,375
Mozambico:		
Metical	»	0,159
Nepal:		
Rupia nepalese	»	27,516
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	195,186
Nigeria:		
Naira	»	71,614
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	1.069,263
Oman:		
Rial Oman	»	4.091,714
Pakistan:		
Rupia pakistana	Lit.	45,773
Panama:		
Balboa	»	1.575,310
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.167,812
Paraguay:		
Guarani	»	0,801
Perù:		
New Sol	»	669,276
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	17,119
Polonia:		
Zloty	»	618,108
Qatar:		
Riyal Qatar	»	432,869
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	58,075
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	52,356
Romania:		
Leu	»	0,568
Russia:		
Rublo Russia (M.)	»	0,331
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	7,160
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	450,144
Sant'Elena:		
Lira Sant'Elena	»	2.417,828
São Tomé:		
Dobra	»	0,862
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	318,611
Sierra Leone:		
Leone	»	1,731
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.112,670
Siria:		
Lira siriana	»	37,552
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	11,813
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,601
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	29,289
Sud Africa:		
Rand	»	423,516
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	16,074
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	3,842

Swaziland:		
Lilangeni	Lit.	423,516
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	57,346
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,846
Thailandia:		
Baht	»	62.331
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.262,267
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad Tobago	»	275,524
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.624,427
Turchia:		
Lira turca	»	0,024
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,008
Uganda:		
New Scellino	»	1,540
Ungheria:		
Forint ungherese	»	11,023
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	217,217
Vanuatu:		
Vatu	»	13,984
Venezuela:		
Bolivar	»	5,432
Vietnam:		
Dong	»	0,143
Western Samoa:		
Taia	»	628,032
Yemen Repubblica:		
Rial	»	11,252
Zaire:		
New Zaire	»	0,079
Zambia:		
Kwacha	»	1,524
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	166,649

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A2361

DECRETO 9 aprile 1996.

Modificazioni alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione approvati con i decreti ministeriali 14 febbraio 1996.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Considerato che occorre modificare i predetti decreti ministeriali per correggere errori materiali;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei modelli allegati al decreto ministeriale 14 febbraio 1996, recante l'approvazione dei modelli 740 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi e il contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché del modello 740/K, concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese e dei modulo 740/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, del modello 740/R concernente l'indicazione dei dati relativi ai contributi previdenziali e di quelli relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da presentare nell'anno 1996, sono approvate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 29 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1996:

a) alla pag. 97 nel mod. 740/F, nel rigo F62, il riferimento «F58» è sostituito dal riferimento «F59»;

b) alla pag. 101, nel mod. 740/H, nella nota contrassegnata da un asterisco, dopo la parola «commerciali» aggiungere le parole «o azienda coniugale»;

c) alla pag. 125, nel retro della busta, dopo le parole «Provincia di Milano» aggiungere le parole «o Lodi».

2. Nelle istruzioni allegate al decreto ministeriale 14 febbraio 1996, recante l'approvazione dei modelli indicati al comma precedente, sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 29 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1996:

a) alla pag. 8 nella tabella A - **Limiti di reddito per l'esonero della presentazione della dichiarazione per effetto delle detrazioni d'imposta** - nella colonna «Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire» l'importo indicato al quarto rigo è sostituito dal seguente: «14.883.000»;

b) alla pag. 23, seconda colonna; nella voce di appendice «Centri di servizio», nella parentesi relativa alla Lombardia, dopo le parole «prov. di Milano» aggiungere le parole «e Lodi»;

c) alla pag. 32, seconda colonna, nel paragrafo Servizio telefonico di assistenza, i primi quattro periodi sono sostituiti dai seguenti:

«Nel periodo della dichiarazione dei redditi, per informazioni sul 740 e, tutto l'anno, per altre informazioni di carattere fiscale, sono in funzione i servizi telefonici 164-74 (esteso da maggio a tutto il territorio) e 164-75 (attivo a partire dallo stesso mese). Indipendentemente dalla durata, il costo della chiamata è di L. 254 + IVA. Nessun addebito se la telefonata viene interrotta prima di aver ottenuto l'informazione.

Il servizio 164-74 consente di ottenere informazioni in via automatica (calcolo dell'imposta, calcolo del contributo al Servizio sanitario nazionale e altri conteggi e informazioni relativi al mod. 740, 24 ore su 24; informazioni sui rimborsi Irpef, ecc.).

Il servizio 164-75 permette di colloquiare direttamente con gli operatori dei Centri di servizio o delle Direzioni regionali (di regola, dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì) per le questioni più complesse in materia di 740 o per notizie su cartelle esattoriali, sgravi, sospensioni.»;

d) alla pag. 50, seconda colonna:

- ultimo pallino prima dell'Attenzione, le parole «e manutenzione ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «nonché della quota di competenza delle spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione, e manutenzione straordinaria»;

- nel retinato, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista e si applica alle trasferte iniziate successivamente al 24 febbraio 1995.»;

e) alla pag. 51, terza colonna, nelle istruzioni relative al rigo E33, dopo le parole «di data certa anteriore all'inizio del rapporto» aggiungere le parole «ovvero non derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa»;

f) alla pag. 52, prima colonna, il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «In caso di esercizio di attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve essere compilato un distinto quadro G per ciascuna attività esercitata, con l'indicazione nel rigo G1 della descrizione di ciascuna attività e del relativo codice; quando l'attività sia svolta in regime di contabilità ordinaria, va compilato un quadro F per ogni attività esercitata con contabilità separata descrivendo nel rigo F1 le distinte attività esercitate ed il relativo codice. Nel quadro che riguarda il codice dell'attività prevalente va determinato il reddito d'impresa del contribuente relativo all'intera attività commerciale esercitata mentre nel prospetto riguardante i dati per l'applicazione di parametri vanno indicati i dati riferibili alla sola attività prevalente. Nei quadri identificati dai codici di attività non prevalente andranno invece compilati i soli prospetti dei dati per l'applicazione dei parametri con riferimento ai dati riferibili a tali attività non prevalenti.»;

g) alla pagina 52, terza colonna, nel retinato, sotto il punto 6, le parole «a decorrere dal» sono sostituite dalle parole «successivamente al»;

h) alla pag. 53, prima colonna:

- nel retinato, i primi due periodi del primo capoverso sono sostituiti dai seguenti: «Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista. Inoltre, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio.»;

- nel retinato, al secondo capoverso, le parole «a decorrere dal» sono sostituite dalle parole «successivamente al»;

i) alla pag. 59, prima colonna, dopo il commento al rigo F67 va aggiunto il seguente periodo: «Nel rigo F70 va indicato il reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali, risultante dalla differenza tra la somma degli importi dei righi F58 e F62 e l'importo di rigo F69»;

j) alla pag. 66, seconda colonna, primo periodo, le parole «e/o quello delle perdite conseguite nell'esercizio dell'attività di allevamento (da quadro 740/A1)» sono eliminate;

k) alla pag 68, seconda colonna, penultimo rigo, dopo la parola «d'impresa», aggiungere «o azienda coniugale»;

l) alla pag. 73, seconda colonna:

- nel rigo U23 campo 1, le parole «operate a decorrere dalla» sono sostituite dalle parole «la cui scadenza è successiva alla»;

- nel rigo U24, le parole «dalle somme di rigo U21 e quelle dei righi U22 e U23», sono sostituite dalle parole «dalla somma di rigo U21 e rigo U22 e l'importo di rigo U23»;

- nel rigo U25, le parole «indicato al rigo U24» sono eliminate;

m) alla pag. 77, terza colonna, il periodo «Se il periodo di imposta è superiore o inferiore ai dodici mesi, l'imposta da indicare nel rigo K11 va ragguagliato alla durata di detto periodo, considerato come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni.» è sostituito dal seguente «Se l'impresa individuale è cessata nel corso dell'anno, l'imposta patrimoniale non è applicabile per inesistenza della base imponibile alla data di cessazione del periodo di imposta.»;

n) alla pag. 78, terza colonna, nel rigo R6, le parole «nei termini previsti» sono sostituite dalle parole «entro i venti giorni successivi al termine»;

o) alla pag. 113, seconda colonna, nel retinato, penultimo capoverso, le parole «e/o nel quadro 740/G» sono eliminate.

Art. 2.

1. Nei modelli allegati al decreto ministeriale 14 febbraio 1996, recante l'approvazione dei modelli 750 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 750/W, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modello 750/T concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da presentare nell'anno 1996, sono apportate le seguenti modificazioni in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1996:

a) alla pag. 67; nel riquadro Riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'IRPEG in società di persone, nel rigo 01, togliere la parola «non» e, nel rigo 03, le parole «o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1/12/1983, o formati da utili o proventi dell'esercizio stesso esclusi di cui ai righi 04 e 05» sono sostituite dalle seguenti «alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1/12/1983, o formati da utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi 04 e 05»;

b) alla pag. 71, nel mod. 750/A, nel rigo A87, il riferimento «A88» è sostituito con «A86»; nel rigo A89, il riferimento «A90» è sostituito con «A88»;

c) alla pag. 75, nel mod. 750/C, nel rigo C11, la parola «finanziaria» è eliminata;

d) alla pag. 81, nel mod. 750/H, nel rigo H20, le parole «di rigo H17 e H19» sono sostituite dalle parole «da H17 a H19»;

e) alla pag. 88, nel mod. 750/T, nel campo 6, la parola «totale» è sostituita dalla parola «rateale»;

f) alla pag. 90, nel retro della busta, dopo le parole «Provincia di Milano» aggiungere le parole «o Lodi».

2. Nelle istruzioni allegate al decreto del 14 febbraio 1996 citato nel comma precedente sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1996:

a) alla pag. 10, terza colonna, nel paragrafo **Versamenti**, le parole «nel periodo dal 1° al» sono sostituite dalle parole «entro il»;

b) alla pag. 15:

- prima colonna, i primi due periodi del terzo capoverso sono sostituiti dai seguenti: «Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista. Inoltre, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio.»;

- seconda colonna, dopo il secondo capoverso, inserire il seguente: «In caso di esercizio di attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, va compilato un modello 750/A per ogni attività esercitata con contabilità separata descrivendo nel rigo A1 le distinte attività esercitate ed il relativo codice. Nel modello che riguarda il codice dell'attività prevalente va determinato il reddito d'impresa del contribuente relativo all'intera attività commerciale esercitata mentre nel prospetto riguardante i dati per l'applicazione di parametri vanno indicati i dati riferibili alla sola attività prevalente. Nei modelli identificati dai codici di attività non prevalente andranno invece compilati i soli prospetti dei dati per l'applicazione dei parametri con riferimento ai dati riferibili a tali attività non prevalenti.»;

c) alla pag. 18, alla fine della prima colonna e all'inizio della seconda colonna, il periodo «le spese relative ad opere o servizi — forniti direttamente o indirettamente — utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istituzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 65, comma 1, del Tuir.» è eliminato;

d) alla pag. 20:

- alla prima colonna, nella Sezione I del Prospetto dei crediti, relativa agli Enti creditizi e finanziari, alla fine del secondo capoverso sono aggiunte le parole «; tra tali crediti vanno compresi quelli che sono stati imputati al conto economico di precedenti esercizi a titolo di perdite per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni dell'art. 66, comma 3, del Tuir.»;

- alla seconda colonna, nel quinto capoverso sono eliminate le parole «delle svalutazioni dirette e quello complessivo»;

- nel sesto capoverso della stessa colonna le parole «nominale dei crediti stessi» sono sostituite con le parole «di bilancio dei crediti stessi, aumentato delle svalutazioni non dedotte» e le parole «tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.» sono eliminate;

- nel terzultimo capoverso della stessa colonna, le parole «la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione e» sono eliminate;

- nel penultimo capoverso della stessa colonna è aggiunto in fine, il periodo «diminuito delle svalutazioni fiscalmente dedotte»;

- nell'ultimo capoverso della stessa colonna le parole «, al netto delle rivalutazioni di detti crediti iscritte in bilancio» sono sostituite con le seguenti «dell'esercizio»;

- nella terza colonna, penultimo capoverso, le parole «la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione e» sono eliminate;

e) alla pagina 22, seconda colonna, dopo il quarto capoverso, inserire il seguente: «In caso di esercizio di attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve essere compilato un distinto modello 750/B per ciascuna attività esercitata, con l'indicazione nel rigo B1 della descrizione di ciascuna attività e del relativo codice.»;

f) alla pagina 24, seconda colonna, ultimo capoverso, terzo alinea, eliminare le parole: «qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili»;

g) alla pagina 29:

- prima colonna, ultimo pallino prima dell'**ATTENZIONE** le parole «e manutenzione ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «nonché della quota di competenza delle spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria»;

- seconda colonna, quinto rigo eliminare le parole «e non a quelle rimborsate forfetariamente o con modalità mista»;

h) alla pag. 33, prima colonna, dopo il secondo capoverso, eliminare il periodo che inizia con le parole: «Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi» e termina con l'espressione: «(SICAV)»;

i) alla pag. 35, terza colonna, nel rigo H20, le parole «di rigo H17 e H19» sono sostituite dalle parole «da rigo H17 a H19»;

j) alla pag. 36:

- seconda colonna, penultimo capoverso, secondo rigo, l'espressione «colonna 3» è sostituita dall'espressione «colonna 2»;

- nell'ottavo rigo dello stesso capoverso, le parole «e nella colonna 4 della sezione IV,» sono eliminate;

k) alla pagina 38, terza colonna, eliminare la terza «Attenzione»;

l) alla pag. 40, prima colonna, nel penultimo alinea, le parole «operate a decorrere dal» sono sostituite dalle parole «da cui scadenza è successiva alla»;

- nella seconda colonna, nelle istruzioni del rigo S22, le parole «indicato al rigo S21» sono eliminate;

m) alla pag. 48, terza colonna, nella voce di appendice «Centri di servizio», nella parentesi relativa alla Lombardia, dopo le parole «prov. Milano» aggiungere «e Lodi»;

n) alla pag. 56, seconda colonna, nella voce di appendice «Immobili inagibili», l'espressione: «il codice 3» è sostituita dall'espressione «il codice 2»;

o) alla pag. 58, seconda colonna, quinto capoverso, le parole «non rappresentate da titoli» sono eliminate;

p) alla pag. 59, seconda colonna, nel paragrafo delle **Sanzioni**, le parole da «L. 200.000 a L. 4.000.000» sono sostituite dalle parole «da L. 100.000 a L. 2.000.000».

Art. 3

1. Nei modelli allegati al decreto ministeriale 14 febbraio 1996, recante l'approvazione dei modelli 760 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 760/K, concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta ordinaria e di quella straordinaria sul patrimonio netto delle imprese, del modello 760/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, 760/T, concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da presentare nell'anno 1996, sono apportate le seguenti modificazioni in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1996:

a) alla pag. 152, nel mod. 760/B:

- nel rigo 10, nel campo «soggetto all'aliquota del», eliminare lo zero prima del simbolo della percentuale;

- nel rigo 34, nel campo «soggetto all'aliquota del», eliminare lo zero prima del simbolo della percentuale;

b) alla pag. 153, nel mod. 760/M:

- nel rigo 03, nel riquadro «soggetto all'aliquota del», eliminare lo zero prima del simbolo della percentuale;

- nel rigo 18, nel riquadro «soggetto all'aliquota del», eliminare lo zero prima del simbolo della percentuale;

c) alla pag. 167, nel mod. 760/I, nel rigo 128 la parola «ricavi» è sostituita dalla parola «compensi»;

d) alla pag. 178, nel campo 6, la parola «totale» è sostituita dalla parola «rateale»;

e) alla pag. 188, nel retro della busta, dopo le parole «Provincia di Milano» aggiungere le parole «o Lodi».

2. Nelle istruzioni allegate al decreto del 14 febbraio 1996 citato nel comma precedente sono apportate modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1996:

a) alla pag. 103, prima colonna, nel paragrafo 8:

- nel primo capoverso le parole «a decorrere dal 23 febbraio» sono sostituite dalle parole «successivamente al 24 febbraio»;

- i primi due periodi del secondo capoverso sono sostituiti dai seguenti: «Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista. Inoltre, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio»;

• alla pag. 104, terza colonna, prima del paragrafo «Dati relativi all'attività» inserire il seguente periodo «In caso di esercizio di attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, va compilato un modello 760/A per ogni attività esercitata con contabilità separata descrivendo nel rigo A1 le distinte attività esercitate ed il relativo codice. Nel modello che riguarda il codice dell'attività prevalente va determinato il reddito d'impresa del contribuente relativo all'intera attività commerciale esercitata mentre nel prospetto riguardante i dati per l'applicazione di parametri vanno indicati i dati riferibili alla sola attività prevalente. Nei modelli identificati dai codici di attività non prevalente andranno invece compilati i soli prospetti dei dati per l'applicazione dei parametri con riferimento ai dati riferibili a tali attività non prevalenti.»;

b) alla pag. 109:

• alla prima colonna, nella Sezione I del Prospetto dei crediti relativa agli Enti creditizi e finanziari, alla fine del secondo capoverso sono aggiunte le parole «; tra tali crediti vanno compresi quelli che sono stati imputati al conto economico di precedenti esercizi a titolo di perdite per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni dell'art. 66, comma 3»;

• nella seconda colonna, nel terzultimo capoverso sono eliminate le parole «delle svalutazioni dirette e quello complessivo»;

• nel penultimo capoverso della stessa colonna le parole «nominale dei crediti stessi» sono sostituite con le parole «di bilancio dei crediti stessi, aumentato delle svalutazioni non dedotte» e le parole «tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.» sono eliminate;

• nell'ultimo capoverso della stessa colonna, le parole «la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione e» sono eliminate;

• nella terza colonna, alla fine del primo capoverso è aggiunto il periodo «diminuito delle svalutazioni fiscalmente dedotte»;

• nel secondo capoverso della stessa colonna le parole «al netto delle rivalutazioni di detti crediti iscritte in bilancio» sono sostituite con le seguenti «dell'esercizio»;

• nel penultimo capoverso della stessa colonna le parole «la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione e» sono eliminate;

c) alla pag. 110, prima colonna, l'espressione «indicati nel rigo A130» è sostituita dalla seguente «indicati nel rigo A135»;

d) alla pag. 119, seconda colonna, nel penultimo capoverso, nella parentesi le parole «e/o 760D» sono eliminate;

e) alla pag. 124, prima colonna, alla fine del primo pallino le parole «e non a quelle rimborsate forfetariamente con modalità mista» sono eliminate,

f) alla pag. 128:

• prima colonna, nelle istruzioni relative al rigo R26 campo 1, le parole «a decorrere dalla» sono sostituite dalle parole «la cui scadenza è successiva alla»;

• seconda colonna, nelle istruzioni relative al rigo R28, le parole «indicato al rigo R27» sono eliminate;

g) alla pag. 148, seconda colonna nella voce di appendice Plusvalenze patrimoniali, quinto capoverso, le parole «non rappresentate da titoli» sono eliminate.

Art. 4.

1. Nei modelli allegati al decreto 14 febbraio 1996, recante l'approvazione dei modelli 770 base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q, R, S, T), 770/A-1, 770/A-2, 770/A-3, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G, 770/G-1, 770/H, il modello aggiuntivo del quadro L, il modello aggiuntivo dei quadri N, P, Q, R, S, T, e i modelli 770-*bis* e 770-*ter* concernenti la dichiarazione agli effetti sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1996 da parte dei sostituti di imposta, sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1996:

a) alla pag. 245, nel mod. 770/E, il contenuto della parentesi in alto a destra è sostituito dal seguente: «(Art. 26, ultimo comma, art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42; decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 e art. 7 della legge 6 marzo 1996, n. 110)»;

b) alla pag. 256, nel mod. 770/F, nel prospetto C, dopo le parole «A NON RESIDENTI» aggiungere le parole «E PROVENTI DEL PRESTITO TITOLI»; nella parentesi aggiungere «art. 7 della legge 6 marzo 1996, n. 110»;

c) alla pag. 270, nel prospetto E, dopo le parole «A NON RESIDENTI» aggiungere le parole «E PROVENTI DEL PRESTITO TITOLI»; nella parentesi aggiungere «art. 7 della legge 6 marzo 1996, n. 110».

2. Nelle istruzioni allegate al decreto ministeriale 14 febbraio 1996, recante l'approvazione dei modelli indicati al comma precedente, sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1996:

a) alla pag. 192, terza colonna, al paragrafo 4, nel prospetto relativo ai Centri di servizio, per la Lombardia dopo la parola «Milano» aggiungere le parole «o Lodi»;

b) alla pag. 199, dopo il paragrafo **Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro**, inserire il seguente paragrafo:

Forme pensionistiche complementari.

La legge 8 agosto 1995, n. 335, ha introdotto la lettera h-*bis)* nell'art. 47 del Tuir e il comma 7-*bis* nell'art. 48 dello stesso testo unico. In forza di tali disposizioni le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e sono tassabili nella misura dell'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.

Con circolare n. 46/E del 22 febbraio 1996 sono state fornite le istruzioni relative al conguaglio di fine anno, con particolare riferimento all'ipotesi in cui le prestazioni periodiche corrisposte ad uno stesso contribuente siano state di fatto assoggettate, nel corso del 1995, ad un differente trattamento tributario per effetto delle citate disposizioni. In tale caso devono essere utilizzati due consecutivi numeri d'ordine: nel primo deve essere indicato l'ammontare complessivo delle prestazioni periodiche assoggettate al trattamento tributario vigente anteriormente alle citate modifiche normative; nel secondo devono essere riportati i dati complessivi del trattamento pensionistico erogato nel 1995 (quindi comprensivo anche dei dati indicati nel numero d'ordine precedente) derivanti dal conguaglio di fine anno; in tal caso, nel punto 19, deve essere riportato nel primo numero d'ordine il codice 6 e nel secondo numero d'ordine il codice 7.

Qualora, invece, il trattamento pensionistico corrisposto nel 1995 sia stato assoggettato ad uno stesso trattamento tributario, deve essere utilizzato un unico numero d'ordine indicando nel punto 19 il codice 7;

c) alla pag. 202, seconda colonna:

- dopo le parole «le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso», aggiungere le parole», nonché le prestazioni periodiche di cui all'art. 47, comma 1, lettera h-*bis*), del Tuir.»;

- nel paragrafo Mod. 770/D — Redditi di lavoro autonomo ed altri redditi —, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per quanto concerne i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lettera *a)* dell'art. 49 del Tuir, le indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti stessi vanno esposte separatamente quando il diritto alla loro percezione risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto ovvero quando le somme ed i valori sono corrisposti, anche a titolo risarcitorio oppure nel contesto di procedure esecutive a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di procedimenti transattivi.»;

d) alla pag. 203:

- prima colonna, nelle istruzioni relative alla lettera N, le parole «se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.» sono sostituite dalle parole «assoggettabili a tassazione separata»;

- prima colonna, dopo l'alinea «S» aggiungere l'alinea «T - altro titolo diverso dai precedenti»;

e) alla pag. 276, prima colonna, secondo capoverso, nella parentesi, le parole «di Milano per i comuni della relativa provincia» sono sostituite dalle parole «di Milano per i comuni delle province di Milano e Lodi»;

f) alla pag. 280, nel retro della busta, dopo le parole «Provincia di Milano» aggiungere le parole «o Lodi»;

g) alla pag. 282, nel retro della busta, dopo le parole «Provincia di Milano» aggiungere le parole «o Lodi»;

h) alla pag. 284, nel retro della busta, dopo le parole «Provincia di Milano» aggiungere le parole «o Lodi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A2362

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 aprile 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 29 febbraio 1996 e scadenza 27 febbraio 1998, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 aprile 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 33.266 miliardi;

Visti i propri decreti in data 21 febbraio, 7 e 21 marzo 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», della durata di due anni, con decorrenza 29 febbraio 1996;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), di durata biennale, con decorrenza 29 febbraio 1996 e scadenza 27 febbraio 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 21 febbraio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 21 febbraio 1996.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 21 febbraio 1996, entro le ore 13 del giorno 10 aprile 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 aprile 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 21 febbraio 1996. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 1996, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 aprile 1996; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1996

Il Ministro: DINI

96A2389

DECRETO 5 aprile 1996.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro decennali con decorrenza 1° maggio 1987, relativamente alla decima cedola con godimento 1° maggio 1996 e scadenza 1° maggio 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 426620/134 del 24 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alla cedola con godimento 1° maggio 1996 e scadenza 1° maggio 1997;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della cedola con godimento 1° maggio 1996, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro decennali 1° maggio 1987, relativamente alla decima cedola di scadenza 1° maggio 1997, è determinato nella misura del 9,65%.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 772.010.000.000, e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A2390

DECRETO 5 aprile 1996.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1991, 1° novembre 1991, 1° maggio 1992, 1° novembre 1992 e 1° maggio 1993, relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1996 e scadenza 1° novembre 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348574/238 del 19 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 349365/249 del 22 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 825479/260 del 21 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.000 miliardi;

n. 826150/268 del 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 10 novembre 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1992, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 100500/276 del 22 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 4.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1996 e scadenza 1° novembre 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° maggio 1996, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° novembre 1996, è determinato nella misura del 5,15% per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT settennali 1° maggio 1991 emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 11;

CCT settennali 1° novembre 1991 emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 10;

CCT settennali 1° maggio 1992 emessi per lire 10.000 miliardi, cedola n. 9;

CCT settennali 1° novembre 1992 emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 8;

CCT settennali 1° maggio 1993 emessi per lire 4.000 miliardi, cedola n. 7.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.162.895.000.000, così ripartite:

L. 489.226.250.000 per i CCT settennali 1° maggio 1991;

L. 489.226.250.000 per i CCT settennali 1° novembre 1991;

L. 514.975.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1992;

L. 463.477.500.000 per i CCT settennali 1° novembre 1992;

L. 205.990.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1993,

e farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A2391

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 settembre 1995.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 7 ottobre e del 17 novembre 1994;

Sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani e constatata la conformità degli ordinamenti a quanto richiesto;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni e di aggiungere dopo la tabella XLV/3, la tabella XLV/4 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti diplomi di specializzazione:

diploma di specializzazione in chimica e tecnologie alimentari;

diploma di specializzazione in farmacia industriale;

diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera;

diploma di specializzazione in farmacognosia;

diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali;

diploma di specializzazione in scienza e tecnologie cosmetiche.

Art. 2.

Dopo la tabella XLV/3, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XLV/4 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore farmaceutico.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i competenti organi accademici delle università procederanno, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad avviare le procedure per il riordinamento delle scuole di specializzazione del settore farmaceutico, già attivate ai sensi del precedente ordinamento, in conformità alle disposizioni di cui alla tabella XLV/4, allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1995

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 37

ALLEGATO

TABELLA XLV/4

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE FARMACEUTICO

Capo I

NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 1.

Al settore farmaceutico afferiscono le seguenti scuole di specializzazione:

1) chimica e tecnologie alimentari;

2) farmacia industriale;

3) farmacia ospedaliera;

4) farmacognosia;

5) scienza e tecnica delle piante officinali;

6) scienza e tecnologie cosmetiche.

Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 2.

I corsi di studio hanno durata biennale o triennale e prevedono rispettivamente almeno 600 e 1000 ore di didattica complessiva.

Per durate diverse l'indicazione viene riferita nello specifico ordinamento.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Art. 3.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

L'afferenza della scuola alla facoltà, e/o al dipartimento e/o all'istituto è indicata nei singoli statuti.

La sede della scuola è la facoltà di farmacia.

La facoltà, i dipartimenti e/o gli istituti che concorrono al funzionamento della scuola sono indicati nei rispettivi statuti.

Art. 4.

Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alla singola scuola di specializzazione. Sono, altresì, ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiana e straniera, accettato dalle competenti autorità italiane dal consiglio della scuola e senato accademico e che sia ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole

Art. 5.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio

Art. 6.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore (scuole di durata triennale) e 600 ore (scuole di durata biennale) di didattica per un minimo di 50 ore per ciascuna area.

Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art 7.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 8

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 9.

La corrispondenza delle scuole di specializzazione e dei titoli relativi tra le tipologie definite nella presente tabella e quelle precedenti è individuata dal C U.N.

Capo II

NORME RELATIVE ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 10.

Scuola di specializzazione in chimica e tecnologie alimentari

Il corso di specializzazione in chimica e tecnologie alimentari è disciplinato oltre che dal presente articolo, anche dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

La scuola ha lo scopo di fornire degli specialisti in chimica e tecnologie alimentari da inserire nella pubblica amministrazione, in enti di ricerca e nell'industria, per compiti di ricerca e sviluppo controllo di qualità e assistenza tecnica ai processi.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso di durata biennale e alle quali devono essere dedicate almeno 600 ore di didattica per un minimo di 50 ore per ciascuna area sono le seguenti:

AREA 1 - *Chimica degli alimenti.*

L'obiettivo è quello di fornire agli specializzandi adeguate conoscenze sulla chimica degli alimenti nei suoi molteplici aspetti nonché sulle metodologie analitiche applicate ai vari settori alimentari.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A chimica analitica;
C01B chimica merceologica;
C05X chimica organica;
C09X chimica bromatologica;
C08A scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari.

AREA 2 - *Biotecnologica degli alimenti.*

L'obiettivo è quello di fornire agli specializzandi adeguate conoscenze della biofisica, delle biotecnologie, dell'igiene e microbiologia degli alimenti.

Settori scientifico-disciplinari.

C10X chimica e biotecnologie della fermentazione;
E04B biologia molecolare;
E05A biochimica;
E05B biochimica clinica;
F05A microbiologia;
G08A scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari;
G08B microbiologia agro-alimentare ed ambientale.

AREA 3 - *Tecnologia alimentare.*

L'obiettivo è quello di fornire agli specializzandi adeguate conoscenze sul condizionamento degli alimenti, sugli impianti e processi alimentari.

Settori scientifico-disciplinari:

C04X chimica industriale;

C08X farmaceutico tecnologico applicativo;

G08A scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari.

AREA 4 - *Economia e organizzazione aziendale:*

L'obiettivo è quello di fornire agli specializzandi adeguate conoscenze sulla legislazione e sulla normativa del settore alimentare nonché sull'organizzazione aziendale e sulla tecnica di ricerca di mercato nell'azienda alimentare.

Settori scientifico-disciplinari

- C09X chimica bromatologica,
- G01X economia e estimo rurale,
- P02B economia e gestione delle imprese

Alla scuola sono ammessi i laureati in

- chimica,
- chimica industriale,
- ingegneria chimica,
- chimica e tecnologia farmaceutiche
- farmacia,
- scienze biologiche,
- scienze delle preparazioni alimentari,
- scienze agrarie,
- scienze e tecnologie alimentari,
- scienze delle produzioni animali

Art. 11

Scuola di specializzazione in farmacia industriale

Il corso di specializzazione in farmacia industriale e disciplinato oltre che dal presente articolo, anche dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in grado di ricoprire posti dirigenziali nell'industria farmaceutica quali: direttore tecnico di stabilimento farmaceutico, capo controllo di qualità, direttore di reparto e responsabile ricerca di tecnica farmaceutica.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate a norma del precedente art. 6 almeno 1000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Chimica*

L'obiettivo e quello di fornire allo specializzando un adeguata conoscenza teorica e pratica della chimica farmaceutica e della tecnologia farmaceutica, in modo da consentire la progettazione, la fabbricazione ed il controllo delle diverse forme farmaceutiche tradizionali e dei sistemi terapeutici innovativi.

Settori scientifico-disciplinari

- C07X chimica farmaceutica,
- C08X farmaceutico tecnologico applicativo,
- C09X chimica bromatologica

AREA 2 - *Biologica*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline biologiche soprattutto nel settore della farmacologia e della microbiologia in grado di consentirgli un razionale approccio alla progettazione e preparazione di forme farmaceutiche.

Settori scientifico-disciplinari

- E07X farmacologia,
- F05X microbiologia e microbiologia clinica.

AREA 3 - *Matematico-statistica*

Lo specializzando deve acquisire quelle conoscenze di base di matematica e di statistica tali da consentirgli la corretta elaborazione dei dati legati soprattutto al controllo statistico della produzione farmaceutica.

Settori scientifico-disciplinari

- A01B algebra;
- A02B probabilità e statistica matematica.

Alla scuola sono ammessi i laureati in:

- chimica e tecnologia farmaceutiche,
- farmacia,
- medicina e chirurgia,
- medicina veterinaria,
- scienze biologiche;
- scienze delle preparazioni alimentari,
- scienze delle produzioni animali

Suddetta scuola corrisponde all'ex scuola di specializzazione in «Farmacia industriale».

Art. 12

Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera

Il corso di specializzazione in farmacia ospedaliera è disciplinato oltre che dal presente articolo anche dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la formazione professionale rivolta a due distinti settori:

a) farmacia delle istituzioni ospedaliere;

b) farmacia delle istituzioni operanti nel territorio

La scuola ha durata triennale

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate almeno 2400 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Biologica*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline biologiche attinenti l'organismo umano sia in condizioni normali che patologiche tra le quali quelle relative alla nutrizione ed alla microbiologia.

Settori scientifico-disciplinari

- E07X farmacologia,
- F04A patologia generale,
- F05X microbiologia e microbiologia clinica
- F22A igiene generale ed applicata

AREA 2 - *Chimico-analitica farmaceutica*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline chimico-farmaceutiche con particolare riguardo ai rapporti struttura-attività ed alle problematiche analitiche dei medicinali, degli alimenti e dei campioni biologici.

Settori scientifico-disciplinari

- A02B probabilità e statistica matematica,
- C07X chimica farmaceutica,
- C09X chimica bromatologica,
- S01B statistica per la ricerca sperimentale

AREA 3 - *Tecnologico-applicativa*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline tecnologiche dei medicinali con particolare riferimento alla produzione galenica ed alla impiantistica relativa, deve altresì approfondire le problematiche inerenti la formulazione e la preformulazione dei medicinali e tutte le tecniche più avanzate per il rilascio mirato dei farmaci ed il direzionamento verso organi bersaglio.

Settori scientifico-disciplinari

- C08X farmaceutico tecnologico applicativo

Alla scuola sono ammessi i laureati in

- chimica e tecnologia farmaceutiche;
- farmacia

Per l'iscrizione e richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Suddetta scuola corrisponde all'ex scuola di specializzazione in «Farmacia ospedaliera».

Art. 13.

Scuola di specializzazione in farmacognosia

Il corso di specializzazione in farmacognosia è disciplinato oltre che dal presente articolo anche dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti con specifiche competenze concernenti la produzione il metabolismo e la struttura dei principi attivi delle droghe di origine naturale.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate a norma del precedente art. 6 almeno 1000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Chimica di base.*

Lo specializzando deve acquisire la conoscenza della struttura dei composti presenti nelle droghe di origine naturale, con particolare riferimento ai composti di attuale e possibile impiego terapeutico.

Settori scientifico-disciplinari

C05X chimica organica;

E08X biologia farmaceutica

AREA 2 - *Biologica di base*

Lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali per la comprensione dei meccanismi che regolano lo sviluppo ed il metabolismo degli organismi viventi vegetali ed animali, compresi i fattori esogeni ed endogeni che influenzano il contenuto in principi attivi delle droghe di origine naturale.

Settori scientifico-disciplinari

E02A zoologia,

E08X biologia farmaceutica

AREA 3 - *Analitica.*

Lo specializzando, sulla base delle conoscenze acquisite concernenti la produzione, il metabolismo e la struttura dei principi attivi delle droghe vegetali ed animali, deve essere in grado di eseguire tutti i saggi che permettano di effettuare il riconoscimento macro e micromorfologico delle droghe, la separazione, il riconoscimento ed il dosaggio dei principi attivi in esse contenuti e la valutazione della loro attività biologica.

Settori scientifico-disciplinari.

E07X farmacologia;

E08X biologia farmaceutica.

AREA 4 - *Applicativa.*

Le discipline dell'area applicativa dovranno consentire allo specializzando, sulla base delle nozioni fornite dalle discipline comprese nelle aree precedenti, di acquisire le conoscenze necessarie per un corretto impiego terapeutico dei farmaci di origine naturale, di eseguire controlli di qualità delle droghe poste in commercio, di riconoscere e studiare le possibili fonti naturali di nuovi farmaci.

Settori scientifico-disciplinari

E05A biochimica.

E07X farmacologia;

E08X biologia farmaceutica,

F05X microbiologia e microbiologia clinica

Alla scuola sono ammessi i laureati in:

chimica;

chimica e tecnologia farmaceutiche,

farmacia,

medicina e chirurgia,

medicina veterinaria;

scienze biologiche.

Suddetta scuola corrisponde all'ex scuola di specializzazione in «Farmacognosia».

Art. 14.

Scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali

Il corso di specializzazione in «Scienza e tecnica delle piante officinali» è disciplinato oltre che dal presente articolo anche dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

La scuola ha lo scopo di promuovere lo studio e la ricerca nel settore delle piante officinali, in relazione alle esigenze del servizio sanitario nazionale e/o regionale riguardo a specialisti in erboristeria da inserire nelle strutture operanti sul territorio.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate a norma del precedente art 6 almeno 1000 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Propedeutica.*

L'obiettivo è quello di fornire agli specializzandi le conoscenze delle piante officinali in rapporto all'ambiente, ai meccanismi genetici che le condizionano, all'attività fisiologica, alla lotta contro i parassiti vegetali, nonché le basi agronomiche e le tecniche specifiche di coltivazione delle più importanti specie officinali.

Settori scientifico-disciplinari

E01D ecologia vegetale;

G02A agronomia e coltivazioni erbacee,

G04X genetica agraria;

G06B patologia vegetale

AREA 2 - *Teorico-sperimentale.*

L'obiettivo è quello di fornire agli specializzandi le conoscenze delle più importanti classi chimiche a cui appartengono i principi attivi di interesse farmacologico, le tecniche di estrazione e di purificazione di tali costituenti, la possibilità di considerare le piante officinali come integratori alimentari, nonché i meccanismi di azione delle droghe vegetali e dei loro costituenti, le loro attività e tossicità.

Settori scientifico-disciplinari:

C07X chimica farmaceutica;

E07X farmacologia;

E08X biologia farmaceutica.

AREA 3 - *Tecnico applicativa.*

Con le discipline previste in questa area è intendimento fornire le conoscenze delle tecniche di preparazione dei prodotti erboristici e/o delle specialità contenenti i loro principi attivi allo stato puro, quelle del mercato relativo alla produzione nazionale ed internazionale, compreso il problema delle importazioni, nonché gli aspetti legislativi riguardanti la produzione e il commercio dei prodotti erboristici.

Settori scientifico-disciplinari:

C08X farmaceutico tecnologico applicativo;

N05X diritto dell'economia;

P02A economia aziendale.

Alla scuola sono ammessi i laureati in:

chimica;

chimica industriale;

chimica e tecnologia farmaceutiche;

farmacia;

medicina e chirurgia,

medicina veterinaria;

scienze agrarie;

scienze biologiche;

scienze forestali;

scienze naturali.

Suddetta scuola corrisponde all'ex scuola di specializzazione «Scienza e tecnica delle piante officinali».

Art. 15.

«Scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche

Il corso di specializzazione in «Scienza e tecnologia cosmetiche» è disciplinato oltre che dal presente articolo, anche dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

La scuola ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e pratiche per la preparazione di specialisti nella scienza e nella tecnologia dei cosmetici.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate a norma del precedente art. 6 almeno 600 ore sono le seguenti:

AREA 1 - *Chimica.*

Le discipline dell'area chimica devono fornire agli specializzandi conoscenze approfondite nel campo della chimica dei prodotti cosmetici dei principi chimico fisici che regolano la tecnologia dei cosmetici.

Settori scientifico-disciplinari

C01A chimica analitica;

C02X chimico fisica;

C05X chimica organica;

C07X chimica farmaceutica;

C08X farmaceutico tecnologico applicativo.

AREA 2 - *Biologica.*

Le discipline dell'area biologica devono fornire conoscenze nei settori della anatomia, istologia, biochimica e fisiologia della cute.

Settori scientifico-disciplinari.

E04A fisiologia generale;

E05A biochimica;

E07X farmacologia;

E09A anatomia umana;

F05X microbiologia e microbiologia clinica;

F22A igiene generale ed applicata.

AREA 3 - *Tecnologica.*

Le discipline dell'area devono fornire approfondite conoscenze nel settore della tecnica e formulazione cosmetica nonché conoscenze degli impianti e macchinari per la preparazione del cosmetico.

Settori scientifico-disciplinari:

- C08X farmaceutico tecnologico applicativo.

Alla scuola sono ammessi i laureati in:

chimica;

chimica industriale,

chimica e tecnologia farmaceutiche;

farmacia;

scienze biologiche.

Suddetta scuola corrisponde all'ex scuola di specializzazione «Scienze e tecnologia cosmetiche».

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

96A2394

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di sviluppo e per l'attuazione del piano triennale 1986-1990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 che ha approvato il piano di sviluppo dell'università per il triennio 1991-1993 ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994 relativo al nuovo ordinamento didattico della facoltà di economia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994, integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole, espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 settembre 1995, all'adeguamento ai nuovi settori scientifico-disciplinari dello statuto della I facoltà di economia (con sede in Pavia);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

TITOLO IV

PRIMA FACOLTÀ DI ECONOMIA

(con sede in Pavia)

Parte prima

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 46 *(Titoli rilasciati).* — Alla prima facoltà di economia (con sede in Pavia) afferiscono:

a) il corso di laurea in economia e commercio, con durata di 4 anni; il diploma di laurea in economia e commercio potrà indicare l'indirizzo di studi, quando esso sia determinato a norma del successivo articolo 61;

b) il corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, con durata di 3 anni.

Art. 47 *(Iscrizioni).* — Il numero degli iscritti a ciascun anno dei corsi di laurea e di diploma attivati presso la prima facoltà può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 48 *(Titoli di ammissione).* — Sono titoli di ammissione per l'iscrizione ai corsi di laurea e di diploma della prima facoltà di economia quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 49 *(Insegnamenti attivabili).* — Gli insegnamenti attivabili presso la prima facoltà di economia sono:

a) gli insegnamenti, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica, riportati nel successivo art. 50;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia e commercio, con gli eventuali indirizzi attivati nel suo ambito ai sensi del successivo art. 61; gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese;

c) le lingue straniere moderne: inglese, francese, spagnola, tedesca, russa, portoghese, araba, cinese, giapponese;

d) insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà ai sensi del successivo art. 61.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

La facoltà garantisce che tra gli insegnamenti attivati ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di laurea e almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma universitario.

Art. 50 *(Elenco degli insegnamenti attivabili per area disciplinare).* — Presso la prima facoltà di economia sono attivabili i seguenti insegnamenti (ove non specificato, gli insegnamenti sono attivabili sia nel corso di laurea sia nel corso di diploma universitario):

Area economica.

Tutti gli insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari:

P01A Economia politica
P01B Politica economica
P01C Scienza delle finanze
P01D Storia del pensiero economico
P01E Econometria
P01F Economia monetaria
P01G Economia internazionale
P01H Economia dello sviluppo
P01I Economia dei settori produttivi
P01J Economia regionale
P03X Storia economica
G01X Economia ed estimo rurale
M06B Geografia economico-politica

Area aziendale.

Tutti gli insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari:

P02A Economia aziendale
P02B Economia e gestione delle imprese
P02C Finanza aziendale
P02D Organizzazione aziendale
P02E Economia degli intermediari finanziari
C01B Merceologia

Area giuridica.

Tutti gli insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari:

N01X Diritto privato
N02X Diritto privato comparato
N03X Diritto agrario

N04X Diritto commerciale

N05X Diritto dell'economia

N06X Diritto della navigazione

N07X Diritto del lavoro

N08X Diritto costituzionale

N09X Istituzioni di diritto pubblico

N10X Diritto amministrativo

N11X Diritto pubblico comparato

N13X Diritto tributario

N14X Diritto internazionale

Gli insegnamenti elencati dei settori scientifico-disciplinari:

N15X Diritto processuale civile:

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare (settore N15X);
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato;
diritto processuale comunitario (settore N15X).

N17X Diritto penale:

diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia.

Area matematico-statistica.

Tutti gli insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari:

S01A Statistica

S01B Statistica per la ricerca sperimentale

S02X Statistica economica

S03A Demografia

S03B Statistica sociale

S04A Matematica per le applicazioni economiche

S04B Matematica finanziaria e scienze attuariali

Gli insegnamenti elencati dei settori scientifico-disciplinari:

A01B Algebra:

algebra lineare.

A01C Geometria:

geometria.

A02A Analisi matematica:

analisi matematica.

A02B Probabilità e statistica matematica:

calcolo delle probabilità;
processi stocastici;
statistica matematica (settore A02B);
teoria dei giochi (settore A02B);
teoria delle decisioni (settore A02B).

A04A Analisi numerica:

analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B Ricerca operativa:

metodi e modelli per la pianificazione economica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
modelli di sistemi di produzione;
modelli di sistemi di servizio;
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi (settore A04B).

K04X Automatica:

analisi dei sistemi;
modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e simulazione.

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni:

informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
intelligenza artificiale (settore K05A);
sistemi informativi;
sistemi operativi (settore K05A).

K05B Informatica:

informatica generale;
intelligenza artificiale (settore K05B);
programmazione;
sistemi operativi (settore K05B).

K05C Cibernetica:

cibernetica;
elaborazioni di immagini.

Altre aree.

Sono attivabili nei limiti di cui all'art. 49, lettera *d)* gli insegnamenti elencati dei settori scientifico-disciplinari:

C11X Chimica dell'ambiente e dei beni culturali:

fondamenti di valutazione di impatto ambientale (settore C11X);
recupero e riciclo dei materiali.

E03A Ecologia:

conservazione della natura e delle sue risorse (settore E03A);
ecologia;
fondamenti di analisi dei sistemi ecologici;
fondamenti di valutazione impatto ambientale (settore E03A).

H02X Ingegneria sanitaria-ambientale:

fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente;
impatto delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale.

H10B Architettura del paesaggio e del territorio:

pianificazione dei parchi naturali.

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica:

analisi dei sistemi urbani e territoriali;
analisi e valutazione ambientale;
pianificazione e gestione delle aree metropolitane;
pianificazione territoriale;
politiche urbane e territoriali;
tecniche di valutazione e di programmazione rbanistica;
teoria della pianificazione territoriale.

H14B Urbanistica:

fondamenti di urbanistica.

H15X Estimo:

economia ed estimo ambientale;
estimo;
valutazione economica dei piani territoriali ed rbanistici;
valutazione economica dei progetti.

I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione:

gestione industriale della qualità;
modelli funzionali per l'industria;
processi di produzione robotizzati;
programmazione e controllo della produzione;
sistemi integrati e produzione.

I11X Impianti industriali meccanici:

gestione degli impianti industriali;
gestione dei progetti di impianto;
gestione della produzione industriale;
gestione della qualità;
logistica industriale.

Tutte le discipline del settore:

I27X Ingegneria economico-gestionale

Le discipline elencate dei settori:

M04X Storia contemporanea:

storia del lavoro;
storia della questione meridionale;
storia dell'industria (settore M04X);
storia del movimento sindacale.

M06A Geografia:

geografia (settore M06A);
geografia del paesaggio e dell'ambiente;
geografia regionale;
geografia sociale;
geografia urbana e regionale.

M07B Logica e filosofia della scienza:

metodologia delle scienze sociali (settore M07B);
epistemologia delle scienze umane (settore M07B).

Q01B Storia delle dottrine politiche:

storia delle dottrine politiche.

Q02X Scienza politica:

analisi delle politiche pubbliche;
comunicazione politica (settore Q02X);
governo locale;
organizzazione politica europea;
scienza dell'amministrazione;
teoria dell'organizzazione.

Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio:

sociologia dell'ambiente;
sociologia delle migrazioni;
sociologia del turismo.

Q05E Sociologia dei fenomeni politici:

comunicazione politica (settore Q05E);
sociologia dell'amministrazione;
sociologia politica.

Q05A Sociologia generale:

metodologia delle scienze sociali (settore Q05A);
metodi quantitativi per le scienze sociali;
sociologia;
sociologia dello sviluppo (settore Q05A).

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi:

sociologia della comunicazione;
tecniche della comunicazione pubblicitaria.

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro:

relazioni industriali;
sociologia dello sviluppo (settore Q05C);
sociologia economica;
sociologia dell'organizzazione;
organizzazione dei servizi sociali;
sociologia del lavoro.

Art. 51 *(Riconoscimento di insegnamenti ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario)*. — Il consiglio di facoltà determina nel proprio regolamento i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario.

Sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di laurea e di diploma universitario affini seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato dal regolamento didattico, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla facoltà. Saranno in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere ed informatica di cui ai successivi articoli 57 e 66.

La facoltà stabilisce i criteri per il passaggio dal corso di laurea al corso di diploma e viceversa e per il riconoscimento degli insegnamenti già sostenuti.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma il riconoscimento di altre attività, come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le 100 ore.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 52 *(Biblioteca)*. — Alla facoltà è annessa una biblioteca. La biblioteca provvede agli acquisti e gestisce il patrimonio librario e documentale della facoltà.

La direzione scientifica della biblioteca è affidata ad un direttore scientifico, coadiuvato da una commissione biblioteca, in accordo con le direttive del consiglio di facoltà e nel rispetto delle attribuzioni del personale addetto alla biblioteca.

Il consiglio di facoltà approva un regolamento della biblioteca. Nel regolamento sono determinate le modalità di costituzione della commissione biblioteca e di nomina del direttore scientifico, i compiti rispettivi e criteri di impiego dei fondi tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze delle varie discipline e l'equità nella distribuzione delle risorse.

Parte seconda

CORSI DI LAUREA

Art. 53. *(Insegnamenti e prove di idoneità)*. — Il piano di studi dei corsi di laurea attivati presso la I facoltà di economia comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti i singoli corsi di laurea, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Per il conseguimento della laurea devono altresì essere state superate le prove di idoneità di cui al successivo art. 57, e l'esame di laurea.

Art. 54 *(Insegnamenti fondamentali)*. — Gli insegnamenti fondamentali devono fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la facoltà attiva tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'art. 50, secondo la seguente distribuzione, per un totale di 10 insegnamenti:

due nell'elenco P01A (Economia politica);

due nell'elenco P02A (Economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (Storia economica);

uno nell'elenco N01X (Diritto privato);

uno nell'elenco N09X (Istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (Statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (Matematica per le applicazioni economiche) e S04B (Matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più elenchi o settori scientifico-disciplinari possono essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La facoltà stabilisce nel proprio regolamento gli esami del primo biennio che lo studente dovrà superare per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso.

Art. 55 *(Piani di studi)*. — La facoltà integra l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e gli indirizzi eventualmente attivati ai sensi dell'art. 61 con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La facoltà predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, non menzionati nel diploma di laurea in quanto diversi da quelli di cui attivati ai sensi del successivo art. 61, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La facoltà, nel rispetto dell'ordinamento, individua con il proprio regolamento i criteri per la formazione del piano di studi e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La facoltà potrà prevedere propedeuticità tra insegnamenti.

La facoltà può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali recanti la stessa denominazione svolti in anni o semestri successivi potrà soltanto essere aggiunta una indicazione alfabetica o numerica secondo l'ordine di propedeuticità.

La facoltà può autorizzare lo studente ad inserire nel piano di studio fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre Università anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la facoltà dovrà determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 53 e delle altre prescrizioni dell'ordinamento.

Art. 56 *(Articolazione dei corsi)*. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali trentacinque ore.

La facoltà stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso corso annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Art. 57 *(Prove di idoneità)*. — Per il conseguimento della laurea lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La facoltà può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la facoltà può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 53, anche ai fini della determinazione della media.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati. Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 58 *(Esami di profitto e di laurea)*. — Il consiglio di facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità e dell'esame di laurea nel rispetto dei vincoli posti dai regolamenti degli altri organi d'Ateneo.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento scelto dallo studente d'intesa con il relatore. Sulla dissertazione riferisce anche un professore correlatore.

Il preside può consentire che relatore e correlatore appartengano ad altra facoltà o ad altra Università, anche straniera.

Art. 59 *(Insegnamenti caratterizzanti per la laurea in economia e commercio)*. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria;
economia industriale;
economia internazionale;
geografia economica;
politica economica;
scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;
merceologia;
organizzazione aziendale;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto fallimentare;
diritto pubblico dell'economia;
diritto tributario;
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali);
statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);
Statistica economica.

Art. 60 *(Piano di studi per la laurea in economia e commercio)*. — Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno:

cinque insegnamenti dell'area economica;
cinque insegnamenti dell'area aziendale;
quattro insegnamenti dell'area giuridica;
quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 61 *(Indirizzi riconosciuti nel corso di laurea in economia e commercio)*. — Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio il consiglio di facoltà, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti agli altri corsi di laurea previsti nella tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 che non siano già attivati nella facoltà, con le denominazioni per essi previste. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per tali corsi di laurea. Dell'indirizzo sarà data menzione nel diploma di laurea.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 30 ottobre 1995

Il rettore: SCHMID

96A2369

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 13 gennaio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Viste le leggi sull'istruzione superiore;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204;

Visto lo statuto dell'Università per stranieri di Siena emanato con decreto rettorale 26 gennaio 1995, pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1995, modificato con i decreti rettorali 24 aprile 1995 e 17 ottobre 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1995 e n. 254 del 30 ottobre 1995;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di facoltà nella seduta dell'11 novembre 1995, dal consiglio di amministrazione nella seduta del 28 novembre 1995 e dal consiglio accademico nella seduta del 10 gennaio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università per stranieri di Siena, emanato con i decreti rettorali 26 gennaio 1995, 24 aprile 1995 e 17 ottobre 1995 è modificato come segue:

Art. 1.

L'art. 4, punto 3), è così modificato:

a) il rettore;

b) il pro rettore;

c) il direttore amministrativo;

d) un rappresentante ciascuno dei professori ordinari, professori associati, ricercatori, docenti incaricati o comandati stabilizzati ad esaurimento, docenti di lingua stabilizzati ad esaurimento, personale amministrativo e tecnico, eletti dalle rispettive categorie;

e) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

g) un rappresentante dell'Università degli studi di Siena;

h) un rappresentante della regione Toscana,

i) un rappresentante del comune di Siena;

l) un rappresentante della amministrazione provinciale di Siena;

m) i rappresentanti di enti pubblici o privati che concorrono alle spese di funzionamento dell'Università con un contributo il cui ammontare minimo è determinato, ogni tre anni, dal consiglio di amministrazione;

n) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di diploma, pari a 1/10 del numero complessivo dei componenti il consiglio con il minimo di uno.

Art. 2.

L'art. 16, punto 3, comma 2, è così modificato:

La giunta è composta: dal direttore, da un professore di ruolo e da un ricercatore di materie linguistiche, nominati dal rettore su proposta del consiglio di facoltà, da un docente di lingua stabilizzato ad esaurimento, da un rappresentante dei collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, designati dalle rispettive categorie e dal segretario amministrativo.

Le modalità di elezione sono stabilite nel regolamento del centro.

Art. 3

L'art. 24 è così integrato:

9. Qualora, per qualsiasi causa, i professori della facoltà si riducano a un numero inferiore a quelli previsti dall'art. 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 245, il rettore, con proprio decreto, procede all'integrazione delle relative componenti previa designazione da parte del consiglio accademico di uno o più docenti di ruolo negli specifici settori-disciplinari, nelle more della ricostituzione del consiglio di facoltà.

Siena, 13 gennaio 1996

Il rettore: BARNI

96A2370

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 54, recante: «Disposizioni urgenti a favore della Cassa ufficiali dell'Esercito».

Il decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 54, recante «Disposizioni urgenti a favore della Cassa ufficiali dell'Esercito» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 1996

96A2399

Mancata conversione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione».

Il decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante. «Disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 1996.

96A2400

Mancata conversione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, recante: «Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico».

Il decreto-legge 10 febbraio 1996, n 56, recante «Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 1996

96A2401

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi

Estratto decreto n P P I 582 del 1° aprile 1996

Specialità medicinale VENTOLIN compresse 2 mg, A I C 022984025

Titolare A I C. Glaxo S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A Fleming, 2, codice fiscale n 00212840235, è apportata la seguente modifica le operazioni terminali di confezionamento ed i relativi controlli di qualità sul prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate anche presso la propria officina consortile sita in San Polo di Torrile (Parma), Strada Asolana n. 68.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./83 del 1° aprile 1996

Specialità medicinali:

BENTELAN compresse 0,5 mg: A.I.C. 019655012;

BENTELAN R compresse 1 mg; A.I.C. 019655051.

Titolare A.I.C.: Glaxo S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming 2, codice fiscale n. 00212840235; è apportata la seguente modifica: le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli di qualità sul prodotto finito per le specialità medicinali sopra indicate sono effettuate anche presso l'officina consortile della Glaxo S p.a. sita in San Polo di Torrile (Parma), Strada Asolana n. 68.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto decreto n. P.P.T./84 del 1° aprile 1996

Specialità medicinale AULIN 10 supposte da 200 mg; A.I.C 025940065.

Titolare A.I.C.: Boehringer Mannheim Italia S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone, 5, codice fiscale n. 01843650153; è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso l'Officina Farmaceutica Sandoz Prodotti Farmaceutici S p a. sita in Milano, via Beniamino Quaranta n. 12.

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./85 del 1° aprile 1996

Specialità medicinale GLU-PHOS 10 fiale da 5 ml, A.I.C. 009848033.

Titolare A.I.C.: SPA Società Prodotti Antibiotici S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Biella, 8, codice fiscale n. 00747030153, è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso l'Officina della Ditta Doppel Farmaceutici S.r.l. sita in Piacenza, Stradone Farnese, 118.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./86 del 1° aprile 1996

Specialità medicinale TREPIDAN 30 compresse 10 mg; A.I.C 023894013

Titolare A.I.C.: Max Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio (Salerno), via Conforti, 42, codice fiscale n. 01393930019, è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso l'Officina Farmaceutica Farma Uno S r l. sita in Pero (Milano), via C. Pisacane n. 7.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto decreto n. P.P.T./87 del 1° aprile 1996

Specialità medicinale: PANACEF RM compresse da 375 mg; A.I.C. 024227074, compresse da 500 mg; A.I.C. 024227086; compresse da 750 mg; A.I.C. 024227098.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731-733, codice fiscale n. 00426150488, è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso l'Officina Eli Lilly Industries Inc. Puerto Rico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./88 del 1° aprile 1996

Specialità medicinale: FERREMATOS 10 flaconi uso orale mg 300; A.I.C. 028597019.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, codice fiscale n. 08205300588; è apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso l'Officina farmaceutica della ditta Laboratori Guidotti S.p a. sita in Pisa, via Trieste n. 40.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./89 del 1° aprile 1996

Specialità medicinale: ASALEX: 10 supposte mg 400; A.I.C. 027122011; 20 supposte mg 400: A.I.C. 027122023; 30 supposte mg 400; A.I.C. 027122035.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S p a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, codice fiscale n. 01513360345; è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso l'Officina Farmaceutica Consortile Montefarmaco, Farmeka e Medisca di Pero (Milano), via G. Galilei n. 7

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./90 del 1° aprile 1996

Specialità medicinale: BAMIFIX: 10 supposte AD 750 mg; A.I.C. 026021030; 10 supposte BB 250 mg; A.I.C. 026021042.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, codice fiscale n. 01513360345; è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso l'Officina Farmaceutica Consortile Montefarmaco, Farmeka e Medisca di Pero (Milano), via G. Galilei n. 7.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto decreto n. P.P.T./91 del 1° aprile 1996

Specialità medicinale: METACEN: 10 supposte 100 mg; A.I.C. 020873042; 10 supposte 50 mg; A.I.C. 020873055.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, codice fiscale n. 01513360345; è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso l'Officina Farmaceutica Consortile Montefarmaco, Farmeka e Medisca di Pero (Milano), via G. Galilei n. 7.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./92 del 1° aprile 1996

Specialità medicinale. RIACEN 10 supposte 20 mg; A.I.C. 024780049.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, codice fiscale n. 01513360345; è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso l'Officina Farmaceutica Consortile Montefarmaco, Farmeka e Medisca di Pero (Milano), via G. Galilei n. 7.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./93 del 1° aprile 1996

Specialità medicinale. CIDILIN 5 fiale 250 mg; A.I.C. 023799048; 3 fiale 500 mg, A.I.C. 023799051; 5 fiale 500 mg; A.I.C. 023799063; 1 fiala-1000 mg, A.I.C. 023799075, 3 fiale 1000 mg; A.I.C. 023799087.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti, 1/A, codice fiscale n. 09674060158; è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso l'Officina Farmaceutica Comune I B.N. Savio - F. Caber Foletto sita in Ronco Scrivia (Genova), via Bazzano n. 14.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./94 del 1° aprile 1996

Specialità medicinale: ZIMOX gocce 10%; A.I.C. 023086109.

Titolare A.I.C.: Pharmacia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, 1.2, codice fiscale n. 07089990159; è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso la propria Officina sita in Ascoli Piceno, Località Marino del Tronto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./95 del 1° aprile 1996

Specialità medicinale: AMPLITAL gocce 20 ml; A.I.C. 020121101.

Titolare A.I.C.: Pharmacia S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, 1.2, codice fiscale n. 07089990159; è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso la propria Officina sita in Ascoli Piceno, Località Marino del Tronto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./96 del 1° aprile 1996

Specialità medicinale: MULTUM pomata forte al 5% g 50, A.I.C. 021529021.

Titolare A.I.C.: Lampugnani Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria, 33, codice fiscale n. 00738630151; è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso l'Officina di produzione della Sofar S.p a. sita in via Firenze n. 40, Trezzano Rosa (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./97 del 1° aprile 1996

Specialità medicinale: PAMOCIL: 12 capsule da 500 mg; A.I C. 023301082; 12 compresse da 1 g; A.I.C. 023301120; 100 gr di polvere; A I.C. 023301118.

Titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Salerno, via Picenza n. 76, codice fiscale n. 02732270653; è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale Pamocil è effettuata anche presso l'Officina Farmaceutica Farma-Co S p.a. sita in Arese (Milano), via G. Marconi n. 18/9.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P T/98 del 1° aprile 1996

Specialità medicinale: LENTOPRESS 20 compresse divisibili 5.5 mg; A.I C. 026652014.

Titolare A.I C.: Eurand International S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Marengo, 8, codice fiscale n. 00811140158; è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso la nuova Officina di Pessano con Bornago (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P T/99 del 1° aprile 1996

Specialità medicinale: C-TARD. astuccio da 20 capsule in blister; A.I.C. 021115035; flacone da 60 capsule; A.I.C. 021115023.

Titolare A.I.C.: Whitehall Italia S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Puccini n. 3, codice fiscale n. 00735010159; è apportata la seguente modifica. la produzione ed il controllo della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso lo Stabilimento Pharmatec International S p.a. sito in S. Giuliano Milanese (Milano), via Tirso n 6.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A2379

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Spilimbergo

Con decreto interministeriale n 580 in data 21 ottobre 1995 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato area demaniale Tagliamento, sito nel comune di Spilimbergo (Pordenone) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 2734, foglio 7, mappale 204 del nuovo catasto terreni della superficie di mq 1260.

96A2380

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza presso la società fiduciaria «Mitofin fiduciaria S.p.a.», in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto 4 aprile 1996 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato il comitato di sorveglianza della società fiduciaria «Mitofin fiduciaria S p a.», con sede legale in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, composto dai signori:

rag Roberto Ducci, nato a Verona il 20 marzo 1938, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

dott. Salvatore Messina, nato a Bologna il 18 agosto 1955, in qualità di esperto;

dott. Mario Taddia, nato a Cento (Ferrara) il 17 maggio 1948, in qualità di esperto.

96A2403

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 2 aprile 1996, n. 176, recante: «Disposizioni urgenti in materia veterinaria e sanitaria» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 2 aprile 1996)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 5 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 1, comma 2 nella parte in cui sostituisce il comma 8 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, dove è scritto: «... sono fissati con il regolamento di cui all'articolo 4.», leggasi: «... sono fissati con il regolamento di cui all'articolo 7.».

96A2431

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1996 recante: «Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D-1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H, 750/I, 750/S e 750/U, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modulo 750/W, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modello 750/T concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1996 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1996).

La terza pagina del modello 750, pubblicata alla pag. 68 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, è sostituita da quella pubblicata alla pag. 67; viceversa, la quarta pagina del modello 750, pubblicata alla pag. 67 del sopra indicato supplemento ordinario, è sostituita da quella pubblicata alla pag. 68.

96A2386

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1996 recante: «Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E, 760/E-1, 760/F, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/O, 760/P, 760/R, 760/S e 760/V concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 760/K concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modulo 760/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, del modello 760/T concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1996 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1996).

La pag. 182 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* è invertita con la pag. 185 dello stesso supplemento ordinario e, viceversa, la pag. 185 è invertita con la pag. 182.

96A2387

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.		
- annuale	L.	72 500
- semestrale	L.	50 000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	216 000
- semestrale	L.	120 000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	72 000
- semestrale	L.	49 000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 8 7 0 9 6 *

L. 1.400